



167

- se richiesta dalla Cooperativa mutualitaria ed in via eccezionale - rispettivamente in anni 25 e 10, fermo restando, in ambedue i casi, che, per i primi venti o venticinque anni, sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità partecipate";

d) - spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutualitaria.

3°) - di dare mandato al Direttore generale stesso di eseguire l'operazione di cui sopra, con esplicita facoltà di firmare gli atti relativi e di nominare, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere l'operazione avvisata.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nell'adunanza del 16 aprile scorso, approva.

16. Mutuo supplementare di L. 16.000.000 alla Coop. Edilizia C. E. S. Ca. di Venezia -

Il Direttore generale legge il seguente